



DELIBERA N. 95 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Forno 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. [REDACTED] avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, emanato a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo, a un corso di formazione il cui avvio era previsto per il giorno [REDACTED] come definito nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal ricorrente in data [REDACTED] Provvedimento contenente contestuale seconda convocazione per il giorno [REDACTED] Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [REDACTED] rende DID INPS presso il patronato dell'Associazione Artigiani di [REDACTED] in data [REDACTED]. Il patronato fa sottoscrivere la 1^a parte del Patto di Servizio nel quale viene fissato un successivo appuntamento per il giorno [REDACTED] per la finalizzazione del Patto presso il CpI di [REDACTED]. Il ricorrente si presenta all'appuntamento nel giorno stabilito. Nel corso dell'incontro viene fissato un ulteriore incontro per il [REDACTED]. Il Sig. [REDACTED] si presenta all'appuntamento; nel corso del colloquio viene concordato con l'operatore l'iscrizione al corso di "Tecniche di ricerca attiva del lavoro" della durata di 16 ore previsto dal [REDACTED] al [REDACTED]. In merito a questo, il CpI riporta che il Sig. [REDACTED], in sede di colloquio, non aveva palesato alcuna intenzione di intraprendere una attività autonoma come [REDACTED] se lo avesse fatto non gli sarebbe stata proposta la partecipazione al corso di formazione stante la presenza di un esplicito obiettivo professionale. In data [REDACTED] l'ente formativo accreditato per l'erogazione del suddetto corso invia una e-mail al CpI comunicando che in data [REDACTED] il ricorrente si era ritirato dal corso. Successivamente giunge al CpI l'elenco dei formati del corso in oggetto, dal quale si evince che il Sig. [REDACTED] si è ritirato per lavoro. In seguito a verifiche con esito negativo effettuate sul sistema gestionale delle CO il CpI invia una PEC all'indirizzo mail indicato dal ricorrente, con la quale vengono chieste informazioni rispetto alla sua situazione lavorativa. A tale PEC (che risulta accettata dal sistema) il Sig. [REDACTED] non risponde. In data [REDACTED] il CpI invia con raccomandata A/R la nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di comunicazione della decurtazione di una mensilità di indennità NASpI a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo, al corso di "Tecniche di ricerca attiva del lavoro" il cui avvio era previsto per il giorno [REDACTED] con contestuale seconda convocazione per il giorno [REDACTED]. Tale raccomandata risulterà ritirata dal Sig. [REDACTED] in data [REDACTED] entro i termini di giacenza previsti. Contestualmente il CpI invia segnalazione a INPS e per conoscenza ad ANPAL. Il CpI invia, in data [REDACTED] uno sms per ricordare al ricorrente l'appuntamento fissato per il giorno successivo. Il Sig. [REDACTED] non si presenta a tale appuntamento. In data [REDACTED] il CpI con nota prot. [REDACTED] comunica a INPS e per conoscenza ad ANPAL la seconda mancata partecipazione del ricorrente ad iniziative formative con conseguente decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di

disoccupazione. In stessa data viene inviata al ricorrente, tramite raccomandata A/R, la nota prot. [REDACTED] con la quale il CpI comunica i provvedimenti adottati a suo carico, tale raccomandata risulta ritirata in data [REDACTED]. In data [REDACTED] il ricorrente contatta il CpI per chiedere informazioni sul blocco della NASpI. In tale circostanza il CpI comunica al ricorrente i tentativi fatti in precedenza per mettersi in contatto con lui dando indicazioni sulle modalità di presentazione del ricorso al Comitato. Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, dichiarando di aver aperto P. IVA in data [REDACTED] per attività di “[REDACTED]” e di essersi presentato agli appuntamenti fissati con il CpI di dicembre [REDACTED] e gennaio [REDACTED]. Il Sig. [REDACTED] inoltre, afferma di aver comunicato telefonicamente al CpI, in data [REDACTED] l’apertura della P. IVA e di aver convalidato la cosa con l’invio di un sms di conferma come richiesto dal CpI. A conferma di ciò allega al ricorso lo *screenshot* dello sms di conferma inviato. Con questa comunicazione il ricorrente riteneva di essere stato esonerato correttamente dal corso. In data [REDACTED] il Sig. [REDACTED] risulta aver effettivamente iniziato l’attività di coltivatore diretto, come da visura camerale allegata al ricorso. Il ricorrente riporta che il CpI lo ha convocato tramite raccomandata A/R ad un successivo appuntamento per il giorno [REDACTED] che però è stata ritirata solo il giorno [REDACTED] quindi successivamente alla data fissata per la convocazione e comunque entro i termini di giacenza previsti.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia la nota esplicativa prot. n. [REDACTED] e relativa documentazione. Il CpI rappresenta che nel ricorso presentato, il ricorrente abbia allegato lo *screenshot* di uno sms inviato il [REDACTED] asserendo che tale sms fosse stato inviato dal CpI. Rispetto a tale evenienza il CpI di [REDACTED] ribadisce che tale affermazione risulta essere errata in quanto lo stesso CpI può inviare gli sms di promemoria degli appuntamenti esclusivamente attraverso il gestionale, appoggiandosi al call center. Il CpI ipotizza che in realtà tale sms sia stato inviato dall’ente formativo gestore del corso di tecniche di ricerca attiva.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso per quanto concerne il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al corso di “Tecniche di ricerca attiva del lavoro” il cui avvio era previsto per il giorno [REDACTED] e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie il ricorrente era perfettamente a conoscenza della data d’inizio del corso, concordata in sede di stipula del Patto di Servizio, risulta, inoltre, che non abbia prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza con le modalità e nei termini previsti.

Il Comitato, altresì, riconosce ammissibile il ricorso in riferimento al provvedimento di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione disposto dal CpI in seguito alla seconda mancata partecipazione del ricorrente, senza giustificato motivo, alla convocazione relativa all’iniziativa formativa prevista per il [REDACTED] e lo accoglie per i motivi di seguito riportati. Il provvedimento è da considerarsi come impropriamente comminato in quanto il CpI di [REDACTED] ha fissato la data di convocazione per il secondo appuntamento senza tener conto dei tempi di spedizione e del termine di giacenza della raccomandata A/R e, quindi, senza congruo anticipo, ponendo, nei fatti, il ricorrente nella condizione di non poter partecipare al colloquio fissato per il giorno [REDACTED].

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso per quanto concerne il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al corso di “Tecniche di ricerca attiva del lavoro” il cui avvio era previsto per il giorno [REDACTED]. Il Comitato, altresì, accoglie il ricorso in riferimento al provvedimento sanzionatorio di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione, disposto dal CpI in seguito alla seconda mancata partecipazione del ricorrente, senza giustificato motivo, alla convocazione relativa all’iniziativa formativa prevista per il [REDACTED].

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l’atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia